

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 9 del 30/03/2006

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, _____

Il Direttore

OGGETTO: *Piano per il Parco delle Alpi Apuane - approvazione dell'intesa su direttive e perimetro dell'area contigua con la Provincia di Massa-Carrara*

L'anno duemilasei, addì 30 del mese di marzo, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004

Presiede il Sig. *Giuseppe Nardini*

Sono presenti n. 9 componenti; assenti n. 4
(A = assente; P = presente)

Natale Emilio Baldaccini - P -

Paolo Cattani - P -

Giovanni Corrieri - A -

Armando Della Pina - P -

Giuseppe Nardini - P -

Angelo Maria Nerli - P -

Cristoforo Feliciano Ravera - P -

Ezio Gino Ronchieri - A -

Giuseppe Rossi - P -

Piero Sacchetti - P -

Giulio Salvatori - P -

Jacopo Simonetta - A -

Pietro Vecchi - A -

Responsabile del procedimento amministrativo
- Antonio Bartelletti

Partecipa il Direttore
- Antonio Bartelletti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che

- a) l'art. 14, comma 4 della L.R. n. 65/97, istitutiva dell'Ente Parco Alpi Apuane, stabilisce che il perimetro dell'area contigua e le relative direttive sono stabilite d'intesa tra il Parco e le Amministrazioni provinciali di Lucca e Massa-Carrara, al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di competenza di queste ultime;
- b) le materie su cui stabilire l'intesa in parola sono quelle che residuano all'art. 32, comma 1, della L. n. 394/91, e cioè la disciplina della caccia, della pesca e la tutela dell'ambiente;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 51 del 27 dicembre 2002, che giungeva ad una definizione organica di direttive per l'area contigua, comprensiva di allegati cartografici relativi ad un'ipotesi di perimetrazione della stessa area contigua, recependo anche osservazioni provenienti dagli Uffici competenti del Parco e delle Province di Lucca e di Massa-Carrara, a seguito degli incontri – prima bilaterali e poi plenari – tra i Responsabili degli Uffici tecnici dei rispettivi enti, tenutisi a Massa, nelle giornate del 16 e 29 ottobre, nonché dell'11 novembre 2002, come risultante dai verbali appositamente stilati;

VISTA l'intesa tecnica preliminare sulla proposta di direttive e perimetro dell'area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sottoscritta il 27 settembre 2005 tra il Dirigente del Settore Sraff, Presidenza, Programmazione economica e territoriale, ecc. della Provincia di Massa-Carrara e il Direttore dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale di Massa-Carrara n. 4 del 20 febbraio 2006, che approva l'intesa su direttive e perimetro dell'area contigua, relativamente al territorio ricompreso nei confini della Provincia di Massa-Carrara, secondo i contenuti di cui all'intesa tecnica di cui sopra;

NELLA NECESSITÀ di approvare le medesime direttive e gli stessi perimetri, già oggetto di deliberazione da parte della Provincia di Massa-Carrara, avanti della sottoscrizione formale dell'intesa in parola, tra il Presidente dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara;

VISTA la proposta di deliberazione e i suoi allegati "A" e "B", che fanno parte integrante del presente atto;

ESAMINATI e ritenuti meritevoli di approvazione;

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare gli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione che, riferiti all’area contigua localizzata nei confini amministrativi della Provincia di Massa-Carrara, risultano costituiti da:
 - a) *Direttive per l’area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane* (Allegato “A”);
 - b) *Cartografia del perimetro dell’area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane* (Allegato “B”), nel suo sviluppo esterno;
- 2) di dare conseguentemente mandato al Presidente dell’Ente Parco a sottoscrivere l’intesa in parola, di cui all’art. 14, comma 4, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr., con la Provincia di Massa-Carrara;
- 3) di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso o per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge;
- 4) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

File: approvazione intesa aree contigue massa-carrara

<p style="text-align: center;">Direttive per l’area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane (territorio compreso nella Provincia di Massa-Carrara)</p>
--

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento

Art. 2 - Elaborati della proposta di direttive e perimetro per l’area contigua

TITOLO II - Direttive per le aree contigue

Art. 3 - Caccia

Art. 4 - Pesca

Art. 5 - Aree di collegamento ecologico-funzionale

TITOLO III - Tutela del paesaggio e uso durevole delle risorse

Art. 6 - Tutela dell’ambiente e del paesaggio

Art. 7 - Interventi per l’uso durevole delle risorse

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento

1. Il Piano per il Parco Regionale delle Alpi Apuane (di seguito “Piano”), detta specifiche direttive per l’area contigua, cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, nei termini della normativa regionale vigente, con particolare riferimento all’art. 165 della L.R. n. 1/05 e succ. mod. ed integr.

2. Le direttive sull’area contigua, così come la sua perimetrazione, sono soggette ad intesa con le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentiti gli enti locali interessati, al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza, in attuazione dell’art. 14, comma 4, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.;

3. Le direttive sull’area contigua valgono per le materie di cui all’art. 32, comma 1, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr., ad eccezione dell’attività di cava che, pur esercitata in perimetri particolari dell’area contigua (ovvero nelle Z.C.C., acronimo di “zone contigue di

cava”), è sottoposta a disciplina immediatamente efficace e vincolante da parte del Piano e del Regolamento del Parco, ai sensi dell’art. 14, commi 2 e 4, nonché dell’art. 16, comma 2, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.

4. L’Ente Parco e l’Amministrazione provinciale competente – per l’intesa specificata al precedente comma 2, riguardo alle materie indicate al comma 3 – convengono le direttive di cui al Titolo II e le perimetrazioni di cui all’elaborato cartografico a1) del successivo art. 2.

Art. 2 - Elaborati della proposta di direttive e perimetro per l’area contigua

1. La proposta di direttive e perimetro per l’area contigua è costituita dai seguenti elaborati:
 - a) elaborato cartografico che definisce i perimetri dell’area contigua, con elementi dell’inquadramento e dell’articolazione territoriale;
 - b) direttive in forma di norme tecniche di attuazione.

TITOLO II Direttive per le aree contigue

Art. 3 - Caccia

1. Nell’area contigua, non interclusa nell’area protetta, il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria, sono stabilite in 40 giornate complessive a stagione, rispetto agli altri territori a disciplina ordinaria, secondo modalità da stabilirsi annualmente nel calendario venatorio, a cura di ogni singola Amministrazione provinciale.

2. Il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola* L.) è ridotto numericamente del 50% rispetto agli altri territori provinciali, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Riguardo alle altre specie della fauna migratoria, il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi, con la sola eccezione del colombaccio (*Columba palumbus* L.).

3. I limiti numerici di cui ai precedenti commi possono essere variati dai calendari venatori provinciali, con atto motivato dei rispettivi enti, nella misura massima di un 30% rispetto ai valori indicati, nel caso in cui la sperimentazione e l’andamento numerico delle popolazioni suggeriscano opportune variazioni.

4. È vietata l’introduzione e, comunque, l’immissione, anche a scopo venatorio, di specie estranee all’avifauna e alla mammalofauna italiana, nonché la transfaunazione, ovvero sia l’introduzione di entità che pur facendo parte dell’elenco faunistico nazionale, non comprendono l’area apuana entro i limiti del loro areale specifico.

5. La reintroduzione di specie animali d’interesse venatorio è soggetta a specifica intesa tra Ente Parco ed Amministrazione provinciale competente.

Art. 4 - Pesca

1. Nell’area contigua non interclusa, la pesca sportiva resta soggetta alla regolamentazione ordinaria regionale.

2. Le specie ittiche originarie dell’areale apuano sono oggetto di specifica tutela, con particolare riferimento alla trota fario (*Salmo trutta fario* L.) di ceppo mediterraneo, che deve essere opportunamente salvaguardata anche con interventi di fecondazione artificiale.

2. È comunque vietata l'immissione, a qualsiasi titolo, di specie estranee alla fauna ittica originaria del distretto ittiografico tosco-laziale.

Art. 5 - Aree di collegamento ecologico-funzionale

1. Le aree di collegamento ecologico-funzionale, ricadenti all'interno dell'area contigua, sono indicate nell'elaborato a) di cui al precedente art. 2, al fine di conservare e di aumentare la stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di barriere o di soluzioni di continuità tra gli habitat interessati. I perimetri di tali aree sono sottoposti a specifica definizione nella fase di individuazione delle stesse nei P.T.C.

2. Nelle aree di collegamento, la regolamentazione dell'attività venatoria e della pesca sportiva segue, di norma, la normativa nazionale e regionale ordinaria prevista per tali attività.

3. Nelle aree di collegamento, le opere e gli interventi devono tendere al superamento o, quanto meno, alla mitigazione delle barriere o delle soluzioni di continuità tra gli habitat interessati. In esse trovano piena applicazione le norme previste e derivate dalla L.R. n. 56/00 e succ. mod. ed integr.

4. I miglioramenti e le riqualificazioni ambientali nelle aree di collegamento hanno priorità nei piani d'intervento e nei bandi approvati dalle Amministrazioni provinciali.

5. Le Amministrazioni provinciali favoriscono i progetti che prevedono forme di gestione, anche sperimentale, di miglioramento e reintroduzione faunistica nelle aree di collegamento. In questi casi, l'autorità competente può disporre limitazioni o interdizioni dell'attività venatoria.

TITOLO III

Tutela del paesaggio e uso durevole delle risorse

Art. 6 - Tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. Province ed Ente Parco collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze e il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale.

2. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, le Province integrano il 'quadro conoscitivo' dei P.T.C. con le risultanze del Piano per il Parco, con particolare riferimento agli elementi e alle componenti territoriali indicati quali 'invarianti strutturali' dallo stesso Piano per il Parco. Le Province possono altresì adeguare la disciplina del loro P.T.C. a quanto previsto dal Piano per il Parco.

2. Anche sulla base delle integrazioni di cui al precedente comma, le Province garantiscono il perseguimento di finalità del Parco nelle aree contigue, nonché l'attenta e oculata regolamentazione di attività ed azioni riferite alle seguenti categorie di risorse:

- aree naturali non boscate, boschi e fasce fluviali;
- aree agricole;
- centri, nuclei e agglomerati storici;
- viabilità e percorsi storici;
- beni di specifico interesse storico, artistico, culturale e archeologico;
- paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico.

3. Attraverso lo ‘statuto del territorio’ del P.T.C., le Province garantiscono la tutela dei beni d’interesse ambientale e paesistico presenti nelle aree contigue – in particolare modo le categorie di risorse specificate al comma precedente – valutando l’opportunità di sottoporre a specifica normativa d’uso e valorizzazione quelle risorse che maggiormente caratterizzano il proprio territorio.

Art. 7 - Interventi per l’uso durevole delle risorse

1. Le Province integrano le regolamentazione di competenza e la disciplina del P.T.C. (in particolare modo quelle riferite agli insediamenti accentrati e di tipo produttivo) con norme idonee a favorire, in sede di previsione e attuazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture, l’adozione e/o l’introduzione delle migliori tecnologie disponibili ai fini di minimizzare gli impatti ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, ecc.) sulle risorse naturali e un più diffuso utilizzo di attrezzature e macchinari aventi un ridotto consumo energetico e minore impiego di risorse.

2. Le nuove realizzazioni e le strutture connesse non dovranno comunque interferire e/o contrastare con beni ed elementi di interesse storico culturale (principalmente monumenti, insediamenti urbani, strutture e tipologie edilizie di impianto storico), nonché con componenti territoriali di pregio a prevalente naturalità (quali emergenze geologiche, aree umide, fasce fluviali, boschi, pascoli e praterie, crinali).